

LA CIRCOLARE DELLA GUARDIA DI FINANZA SPECIFICA LA RELAZIONE TRA LE DUE NORMATIVE

L'antiriciclaggio innesca la verifica fiscale

Si arricchisce il patrimonio informativo che la Guardia di finanza potrà utilizzare nelle attività ispettive in materia fiscale: non più soltanto le informazioni registrate dai soggetti obbligati e contenute nell'Aui o nel registro della clientela, ma tutte le informazioni acquisite nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla Uif. In questo modo la circolare n. 1/2018 della Guardia di finanza, aggiornando i meccanismi di accertamento e indagini finalizzati al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali, potenzia uno dei punti di forza dell'azione del Corpo per il contrasto all'illegalità fiscale: il ricorso agli elementi acquisiti nell'attività antiriciclaggio anche ai fini fiscali. Con la circolare pubblicata lo scorso 4 dicembre sul proprio sito istituzionale, il comando generale della Guardia di finanza ha adeguato le istruzioni di servizio in materia di tutela delle entrate alle maggiori novità introdotte dalla riforma del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), mandando in pensione la circolare n. 1/2008 che, per tutto il decennio, ha accompagnato gli operatori della Guardia di finanza nel lotta al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. A fronte di un generale contenimento

delle direttive operative per verifiche e controlli, è stato dato maggiore risalto alla marcata proiezione investigativa dell'azione della Guardia di finanza a contrasto delle frodi e dell'evasione, tra cui la valorizzazione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività investigative antiriciclaggio.

La frequente interferenza tra i fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha indotto il Corpo di polizia finanziaria a raffinare i presupposti legittimanti la traslazione degli elementi probatori raccolti nei diversi settori in cui esplica le proprie funzioni di polizia economico-finanziaria.

Le disposizioni contenute nel nuovo Manuale operativo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, intendono valorizzare tutti gli elementi informativi ottenuti nel quadro di ogni genere di attività di servizio esplicita dal Corpo, al fine di selezionare con maggior criterio i soggetti da sottoporre a ispezione. In particolare, e grazie anche alle novità introdotte con il recepimento della direttiva (Ue) 849/2015 (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo), viene posta particolare attenzione al patrimonio

informativo contenuto:

a) nelle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dagli intermediari finanziari, dai professionisti e dagli operatori non finanziari, nei casi previsti dall'art. 35 del novellato dlgs n. 231/2007;

b) nelle comunicazioni ex art. 51 dlgs n. 231/2007, effettuate dai soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio al Mef, quando hanno notizia di infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, ex artt. 49 e 50 del dlgs n. 231/2007;

c) nelle ispezioni antiriciclaggio ed antiterrorismo, previste dall'art. 9 del dlgs n. 231/2007;

d) nelle segnalazioni di dati, elementi e notizie suscettibili di sviluppi fiscali che devono essere obbligatoriamente inoltrate al Corpo da parte dei soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, reagenti e giudicanti, penali civile e amministrativa e di tutti gli organi ed enti incaricati di funzioni di vigilanza, ex art. 36 del dpr n. 600/1973.

Il massiccio scambio di informazioni è ovviamente destinato ad impattare in modo notevole sulle prassi ispettive dei

reparti della Guardia di finanza: basti solo pensare che, rispetto al passato, i reparti del Corpo potranno utilizzare non soltanto le informazioni registrate dai soggetti obbligati nell'Archivio unico informativo e nel Registro della clientela (ex art. 36 del previgente 231/2007), ma tutte le informazioni acquisite nelle attività svolte ai sensi dell'art. 9 del dlgs n. 231/2007, ossia nelle ispezioni e nei controlli antiriciclaggio (art. 9, comma 4, lett. a) e negli approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Uif (comma 4, lett. b).

Lo scopo perseguito è quello di «andare oltre il segreto investigativo» e utilizzare i dati e le informazioni acquisiti in sede di controlli ed ispezioni antiriciclaggio e antiterrorismo, in maniera contigua e trasversale. Tuttavia, la concreta declinazione dello scopo perseguito si scontra inevitabilmente con alcune disposizioni contenute nel dlgs n. 231/2007 che, almeno astrattamente, potrebbero risultare poco compatibili. Il riferimento è chiaramente agli artt. 35 e 38 del novellato decreto antiriciclaggio, inerente gli «Obblighi di segnalazione sospetta» e la «Tutela del segnalante».

*Stefano Loconte
e Barbara Ogliaruso*